



2023/0083(COD)

12.10.2023

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))

Relatrice per parere: Sunčana Glavak

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il diritto alla riparazione

In linea con il Green Deal europeo e il suo obiettivo di consumo sostenibile e con l'esito della Conferenza sul futuro dell'Europa, la proposta della Commissione relativa a norme comuni che promuovono la riparazione dei beni intende aumentare la riparazione dei beni di consumo.

La relatrice ha deciso di incentrare il suo progetto di parere sulle parti della proposta della Commissione con competenze condivise per la commissione per l'ambiente.

La relatrice sostiene l'iniziativa sul diritto alla riparazione e sottolinea la necessità di rendere la riparazione dei prodotti più facile, più conveniente e meno costosa per i consumatori, riducendo nel contempo i rifiuti e promuovendo il settore delle riparazioni. Il progetto di parere sottolinea la dimensione da impresa a consumatore delle riparazioni all'interno di questa proposta e osserva la stretta correlazione con la proposta legislativa sui requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili che è appena stata votata in seduta plenaria nel mese di luglio. Pone solide basi per facilitare le riparazioni in futuro introducendo, ad esempio, misure specifiche riguardanti l'obsolescenza precoce e un punteggio di riparazione mediante atti delegati prodotto per prodotto.

La relatrice intende rafforzare ulteriormente il diritto alla riparazione al di fuori della garanzia legale per i consumatori e per i riparatori, in particolare per quanto riguarda la disponibilità delle parti di ricambio e la trasparenza dei prezzi, che è uno degli elementi chiave nel processo di riparazione. Ciò dovrebbe rappresentare un beneficio per entrambe le parti, aiutando i riparatori a disporre delle risorse adeguate per fronteggiare l'incremento delle richieste di riparazione, e fornendo nel contempo informazioni precise ai consumatori, in particolare attraverso il modulo di informazioni e offrendo più opzioni per la riparazione. Più opzioni per la riparazione dovrebbero invogliare i consumatori a modificare la propria idea di riparazione e, di conseguenza, il loro comportamento.

La relatrice chiede inoltre di promuovere i beni ricondizionati come soluzione alternativa quando la riparazione è ritenuta impossibile. Inoltre, in aggiunta alle disposizioni proposte dalla Commissione, il rafforzamento della cultura della riparazione mediante campagne di sensibilizzazione sarà un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e avrà effettivamente una ricaduta positiva che va al di là dell'ambito di applicazione della presente direttiva. In più, ulteriori incentivi come potenziali incentivi finanziari che potrebbero essere messi a disposizione di consumatori e riparatori, aumentando la domanda di servizi di riparabilità e rendendo la riparazione una soluzione allettante per i consumatori, potrebbero fornire un ulteriore impulso per incoraggiare i consumatori a riparare i propri beni e i riparatori ad aumentare le loro offerte. La piattaforma online e il modulo di informazioni sono soluzioni che dovrebbero portare un beneficio sia ai riparatori che ai consumatori. Il modulo di informazioni consente ai consumatori di accedere a tutte le informazioni pertinenti e di confrontare diverse offerte di riparazione, mantenendo al contempo il livello di competitività tra i riparatori, che dovrebbe portare a un mercato delle riparazioni ben sviluppato, con una sana concorrenza basata su prezzi e qualità. La relatrice riconosce la necessità di piattaforme online gratuite e facilmente utilizzabili sia per i consumatori che per i riparatori. Inoltre, la relatrice propone la creazione di un portale internet principale da istituire in ciascuno Stato membro, che dovrebbe fornire l'accesso alla

piattaforma online nazionale. Tale portale dovrebbe fungere da sportello unico in cui i consumatori non solo trovano collegamenti a tutti i tipi di riparatori, ma anche informazioni sui consumatori e sui loro diritti legali. Inoltre, la necessità di campagne di sensibilizzazione forti e mirate è fondamentale per garantire che i consumatori acquisiscano familiarità con l'esistenza di tale portale e della piattaforma online.

Creare un meccanismo funzionante per consentire ai consumatori di migliorare il diritto alla riparazione è al centro di questo progetto di parere, insieme al sostegno al settore delle imprese e alle PMI, sviluppando ulteriormente il mercato della riparazione, il che rappresenta per l'Unione un passo avanti verso l'obiettivo della neutralità climatica.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

¹² Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag.

Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori ***nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia***. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

¹² Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag.

28).

28).

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di realizzare detti obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già adottato o stanno valutando l'opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Detti operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, se applicabili a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, e adeguare di conseguenza i contratti per la fornitura di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione. La frammentazione giuridica può influire

Emendamento

(2) Al fine di realizzare detti obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza **leale** fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, **nonché di garantire che l'Unione raggiunga la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio^{12 bis}**, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già adottato o stanno valutando l'opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Detti operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, se applicabili a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, e adeguare di conseguenza i contratti per la fornitura di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare

negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.

le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione. La frammentazione giuridica può influire negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.

¹³ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

^{12 bis} **Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).**

¹³ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario stabilire norme sulla riparazione di tali beni. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di

Emendamento

(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario stabilire norme sulla riparazione di tali beni **e obblighi che impongano ai produttori di ripararli, nonché semplificare il processo con cui i consumatori possono ottenere la riparazione dei loro beni.** La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti, **una minore dispersione di sostanze tossiche e materie prime critiche** provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse,

generare benefici sia per l'ambiente sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente, **grazie alla promozione di un ciclo di vita dei prodotti che comprenda il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio**, sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Diversi ostacoli impediscono ai consumatori di optare per la riparazione, in particolare la mancata disponibilità di informazioni sulla riparabilità di un prodotto all'atto di acquisto di un bene, la carenza di informazioni sui servizi di riparazione, la mancanza di accesso alle parti di ricambio, la mancanza di interoperabilità e barriere tecniche analoghe, ma soprattutto i costi di riparazione, che continuano a essere troppo elevati. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che i consumatori possano avvalersi efficacemente del loro diritto alla riparazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'obiettivo della presente direttiva sarà sostenuto dalle disposizioni generali della direttiva [sulla responsabilizzazione

dei consumatori per la transizione verde] nel garantire che i fabbricanti e i distributori non inducano i consumatori a pensare che l'esercizio del loro diritto alla riparazione presso il fornitore di loro scelta possa generare rischi tecnici o di sicurezza.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Per evitare oneri aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo

Emendamento

(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, **tempestivi e a prezzi accessibili**, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione **indipendenti e professionali**, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Per evitare oneri aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero

chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882¹⁴.

essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882¹⁴.

¹⁴ Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

¹⁴ Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni consentendogli di chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche al venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il servizio di riparazione o è tenuto alla riparazione. Il consumatore può scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

Emendamento

(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni consentendogli di chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche al venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti **e professionisti**, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il servizio di riparazione o è tenuto alla riparazione. **Il consumatore dovrebbe essere informato del diritto di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, tra l'altro attraverso campagne di informazione.** Il consumatore può scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

¹⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. **Ad esempio**, il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

Emendamento

(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. ***L'addebito di tali costi dovrebbe essere limitato ai casi in cui*** il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. ***Dovrebbe essere possibile detrarre tali costi dal prezzo finale della riparazione, fatta eccezione per i produttori soggetti all'obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 della presente direttiva, che dovrebbero sempre fornire gratuitamente il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, se richiesto.*** In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene

che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) I riparatori non dovrebbero modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, compreso il prezzo della riparazione, per **un determinato periodo di tempo**. Ciò garantisce che i consumatori dispongano di tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione. Al fine di salvaguardare per quanto possibile, in favore dei riparatori diversi dai produttori di beni per i quali si applica un obbligo di riparazione, la libertà contrattuale di decidere se concludere un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, i riparatori dovrebbero rimanere liberi di decidere di non concludere un tale contratto, anche nei casi in cui hanno fornito il modulo europeo di informazione sulla riparazione. Se sulla base del modulo europeo di informazioni sulla riparazione è concluso un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

Emendamento

(10) I riparatori non dovrebbero modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, compreso il prezzo della riparazione, per **almeno 30 giorni di calendario dal giorno in cui il consumatore riceve il modulo**. Ciò garantisce che i consumatori dispongano di tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione. Al fine di salvaguardare per quanto possibile, in favore dei riparatori diversi dai produttori di beni per i quali si applica un obbligo di riparazione, la libertà contrattuale di decidere se concludere un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, i riparatori dovrebbero rimanere liberi di decidere di non concludere un tale contratto, anche nei casi in cui hanno fornito il modulo europeo di informazione sulla riparazione. Se sulla base del modulo europeo di informazioni sulla riparazione è concluso un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni.

Emendamento

(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo ***ragionevole e non discriminatorio*** da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo ***ragionevole e non discriminatorio*** dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione, ***e i consumatori a optare per la riparazione***. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, ***del costo della spedizione e della consegna***, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni. ***Per incentivare i consumatori a far riparare il prodotto al di fuori della garanzia legale, i produttori potrebbero fornire un bene sostitutivo o ricondizionato per la durata della riparazione, che sarà restituito quando il consumatore riceverà il bene riparato.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Al fine di garantire un ciclo di vita dei prodotti sostenibile, i produttori e i venditori, anche in collaborazione con le autorità nazionali, potrebbero offrire bonus per i prodotti a fine vita che non possono più essere riparati allo scopo di incentivare il consumatore ad acquistare un prodotto con una prestazione ambientale migliore.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, in base **alle quali** i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta.

(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. In base **a tali specifiche**, i produttori dovrebbero fornire accesso **agli strumenti e alle parti di ricambio, comprese le parti di ricambio originali, ai riparatori e ai consumatori**, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione **a prezzi ragionevoli e non discriminatori, tenendo conto della protezione delle informazioni sensibili e dei segreti aziendali**. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta, **il**

che garantisce la concorrenza e va a vantaggio dei consumatori, che nello scegliere un riparatore possono accedere a servizi migliori e a prezzi più bassi. In tale contesto, la presente direttiva dovrebbe favorire una situazione in cui tutti i soggetti del settore della riparazione possono avere accesso alle parti di ricambio a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, nonché alle informazioni su riparazione e manutenzione e agli strumenti di diagnosi necessari a effettuare la riparazione, sia software che hardware.

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno limitare l'obbligo di riparazione ai prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. ***Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili.*** Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma

Emendamento

(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno limitare l'obbligo di riparazione ai prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che creano un quadro di riferimento per migliorare la

della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. ***La limitazione dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo.*** Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

¹⁷ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).

sostenibilità ambientale dei prodotti. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

¹⁷ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva impone

Emendamento

(18) La presente direttiva impone

l'obbligo di riparazione al produttore, ma agevola anche il consumatore nella scelta dei servizi di riparazione da parte di altri riparatori. Tale scelta dovrebbe in particolare essere facilitata **dalla possibilità** di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche ad altri riparatori, come il venditore o i riparatori indipendenti, o di effettuare una ricerca attraverso la piattaforma online per la riparazione. Dato che dovranno sostenere i costi della riparazione, i consumatori probabilmente confronteranno le opportunità di riparazione in modo da scegliere i servizi di riparazione più consoni alle loro esigenze. È quindi probabile che contatteranno i riparatori indipendenti più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai produttori che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a causa delle spese di trasporto.

l'obbligo di riparazione al produttore, ma agevola anche il consumatore nella scelta dei servizi di riparazione da parte di altri riparatori, **compresi quelli indipendenti e professionisti**. Tale scelta dovrebbe in particolare essere facilitata **attraverso misure che garantiscano la concorrenza leale nel settore della riparazione, ad esempio assicurando l'accesso alle parti di ricambio a costi ragionevoli per tutti gli attori del settore, ma anche consentendo ai consumatori** di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore, ma anche ad altri riparatori, come il venditore o i riparatori indipendenti **e professionisti**, o di effettuare una ricerca attraverso la piattaforma online per la riparazione. Dato che dovranno sostenere i costi della riparazione, i consumatori probabilmente confronteranno le opportunità di riparazione in modo da scegliere i servizi di riparazione più consoni alle loro esigenze. È quindi probabile che contatteranno i riparatori indipendenti **e professionisti** più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai produttori che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a causa delle spese di trasporto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi

Emendamento

(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti **nonché, se esistono, le iniziative di riparazione di tipo partecipativo, quali i repair café**. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le

indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese **e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo**.

condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, **comprese le iniziative di riparazione di tipo partecipativo**, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori possano accedere facilmente alla piattaforma online consentendo così loro di trovare i servizi di riparazione **adeguati** per i beni difettosi. La piattaforma online dovrebbe essere accessibile ai consumatori vulnerabili, comprese le persone con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di accessibilità.

Emendamento

(23) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori possano accedere facilmente **e gratuitamente** alla piattaforma online, consentendo così loro di trovare i servizi di riparazione **appropriati** per i beni difettosi. La piattaforma online dovrebbe essere accessibile ai consumatori vulnerabili, comprese le persone con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di accessibilità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La funzione di ricerca basata sui prodotti può far riferimento al tipo di prodotto o al relativo marchio. Dato che i riparatori non possono conoscere il difetto specifico prima di ricevere una richiesta di

Emendamento

(24) La funzione di ricerca basata sui prodotti può far riferimento al tipo di prodotto o al relativo marchio. Dato che i riparatori non possono conoscere il difetto specifico prima di ricevere una richiesta di

riparazione, è sufficiente che indichino sulla piattaforma online le informazioni generali sulle principali caratteristiche dei servizi di riparazione per consentire ai consumatori di decidere se riparare il bene, in particolare il tempo medio necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione e la disponibilità di servizi accessori. I riparatori dovrebbero essere incoraggiati ad aggiornare regolarmente le informazioni sulla piattaforma online. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione disponibili sulla piattaforma online, i riparatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che rispettano determinate norme di riparazione.

riparazione, è sufficiente che indichino sulla piattaforma online le informazioni generali sulle principali caratteristiche dei servizi di riparazione per consentire ai consumatori di decidere se riparare il bene, in particolare il tempo medio necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione ***o i mezzi che utilizza a tal fine*** e la disponibilità di servizi accessori. I riparatori dovrebbero essere incoraggiati ad aggiornare regolarmente le informazioni sulla piattaforma online. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione disponibili sulla piattaforma online, i riparatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che rispettano determinate norme di riparazione ***e i consumatori dovrebbero avere la possibilità di valutare il servizio di riparazione.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un portale internet principale, che funga da sportello unico di facile consultazione per i consumatori, che fornisca accesso gratuito alla piattaforma o alle piattaforme online nazionali e alle informazioni relative alla riparazione, compresi i diritti legali dei consumatori. La facilità d'accesso alla piattaforma online svolgerà un ruolo importante per contribuire a cambiare la cultura della riparazione nell'Unione. Inoltre gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate, che sono fondamentali per assicurare che i consumatori acquisiscano familiarità con l'esistenza del portale e della piattaforma

online. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto per quanto possibile delle particolari esigenze delle persone con disabilità.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di promuovere il consumo sostenibile dei beni in situazioni che esulano dalla responsabilità del venditore, la piattaforma online dovrebbe promuovere anche i beni soggetti a ricondizionamento come alternativa alla riparazione o all'acquisto di nuovi beni. A tal fine la piattaforma online dovrebbe includere una funzionalità che consenta ai consumatori di trovare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento o le aziende che acquistano beni difettosi per sottoporli a ricondizionamento, in particolare permettendo una funzione di ricerca per categoria di prodotto. Tali venditori di beni soggetti a ricondizionamento o acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento dovrebbero avere accesso alla piattaforma in base agli stessi principi e alle stesse specifiche tecniche applicabili alla funzionalità di riparazione.

Emendamento

(26) Al fine di promuovere il consumo sostenibile dei beni in situazioni che esulano dalla responsabilità del venditore, la piattaforma online dovrebbe promuovere anche i beni soggetti a ricondizionamento come alternativa alla riparazione o all'acquisto di nuovi beni. A tal fine la piattaforma online dovrebbe includere una funzionalità che consenta ai consumatori di trovare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento o le aziende che acquistano beni difettosi per sottoporli a ricondizionamento, in particolare permettendo una funzione di ricerca per categoria di prodotto. Tali venditori di beni soggetti a ricondizionamento o acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento dovrebbero avere accesso alla piattaforma in base agli stessi principi e alle stesse specifiche tecniche applicabili alla funzionalità di riparazione. ***L'accesso alla piattaforma online non dovrebbe essere utilizzato come opportunità per promuovere o vendere nuovi prodotti.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Il costo della riparazione è stato identificato come il principale ostacolo che impedisce ai consumatori di

scegliere questa opzione al di fuori della responsabilità del venditore di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Per affrontare tale problema, gli Stati membri possono adottare misure adeguate per stabilire incentivi finanziari e fiscali che consentano ai consumatori di chiedere il rimborso di una parte dei costi di riparazione, in modo da aumentare l'attrattiva di questa opzione. Tali misure di incentivazione potrebbero includere aliquote IVA più basse, buoni per la riparazione o imposte ridotte su servizi e manodopera onde incentivare ulteriormente i consumatori a scegliere di riparare un prodotto anziché sostituirlo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese, in quanto rappresentano una parte essenziale della catena della riparazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Promuovere la riparabilità a livello dell'Unione richiede una combinazione intelligente di misure. La presente direttiva può essere affiancata da altre iniziative volte a contrastare la carenza di competenze per garantire che in futuro possano essere forniti servizi di riparazione all'interno dell'Unione, aspetto di cui è opportuno tenere conto anche nel contesto dell'istruzione dei cittadini dell'Unione, con particolare riferimento all'importanza della formazione professionale in questo ambito.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) *Il comportamento dei consumatori dipende da svariati aspetti. Criteri decisionali come l'efficienza economica, la durabilità, la vicinanza di un servizio di riparazione e il tempo necessario giocano un ruolo importante nella scelta tra la riparazione e un nuovo acquisto. Oltre alle disposizioni stabilite dalla presente direttiva, è possibile rafforzare le misure di sensibilizzazione verso una cultura della riparazione e migliorare le conoscenze dei consumatori sulla manutenzione e cura dei prodotti nonché sui diritti esistenti in materia di garanzie legali, al fine di incrementare la domanda di servizi di riparazione.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono **la** riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono **e rafforzano il diritto alla** riparazione dei beni **e l'accessibilità del settore della riparazione** al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, **nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia.**

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti produttori o venditori;

2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti, **professionisti** o collegati a detti produttori o venditori;

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. "mercato online": un mercato online quale definito all'articolo 2, punto 55, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per i produttori soggetti all'obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito al consumatore il prima possibile, ma non oltre 14 giorni di calendario dalla richiesta del consumatore. Il paragrafo 3 non si applica a tali produttori e il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito al consumatore gratuitamente.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Emendamento

Nei casi in cui è necessaria un'ispezione fisica del prodotto da riparare, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari, ragionevoli e non discriminatori che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. I costi possono essere detratti dall'importo totale del servizio di riparazione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

(e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

Emendamento

(e) il prezzo, ***ove possibile specificato sulla base di ciascun costo, inclusi a titolo indicativo i costi del lavoro, i costi di ciascuna parte di ricambio, originale, compatibile o di seconda mano, necessaria o eventualmente necessaria, nonché se del caso le spese di consegna,*** o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo, ***il prezzo stimato*** e il prezzo massimo per la riparazione;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

(f) il tempo stimato necessario per completare la riparazione;

Emendamento

(f) il tempo stimato necessario per completare la riparazione ***e, se del caso, i tempi stimati di consegna del bene;***

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

(g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;

Emendamento

(g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, **compresi i prodotti ricondizionati**, durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea, **nonché le modalità per richiedere e ricevere il bene sostitutivo**;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione

(h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;

Emendamento

(h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione **o, se del caso, le modalità per spedire al riparatore i beni per la riparazione e l'eventuale costo della spedizione a carico del consumatore**;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore, **a meno che non abbia convenuto con quest'ultimo diversamente**. Se durante detto periodo di **30 giorni** è concluso un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione formano parte integrante del

Emendamento

5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di **almeno** 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. **Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione indica chiaramente per quanti giorni di calendario sono valide le condizioni**. Se durante detto periodo è concluso un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo

contratto.

di informazioni sulla riparazione formano parte integrante del contratto.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il produttore ***non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile.*** Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro ***ragionevole e non discriminatorio*** o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il produttore ***può fornire al consumatore un bene sostitutivo, anche ricondizionato, per la durata della*** riparazione. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I produttori:

(a) non rifiutano la riparazione di un dispositivo per il solo fatto che sia stato precedentemente riparato da un riparatore indipendente o professionista o qualora una riparazione precedente sia stata eseguita utilizzando parti di ricambio non originali ma compatibili, né applicano limiti contrattuali, hardware o software alle riparazioni dei propri prodotti da parte di riparatori indipendenti o professionisti;

(b) non sono tenuti a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene.

Emendamento

2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. ***Qualora non vi sia alcun distributore, all'obbligo del produttore adempie il dettagliante o il mercato online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza. L'operatore economico che adempie all'obbligo di riparazione esegue la riparazione all'interno dell'Unione o, se è necessario eseguire la riparazione al di fuori dell'Unione, in modo tale che ciò non comporti tempi di attesa prolungati per ottenere il bene riparato o costi maggiori a carico del consumatore, compresi i tempi e i costi di spedizione.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I produttori garantiscono che i riparatori indipendenti abbiano accesso alle parti di ricambio e ***alle*** informazioni e ***agli*** strumenti relativi alla riparazione conformemente agli atti giuridici

Emendamento

3. I produttori garantiscono che, ***almeno per la durata di vita prevista del prodotto***, i riparatori indipendenti e ***professionisti, i ricondizionatori e, se del caso, gli utenti finali*** abbiano accesso alle parti di ricambio, ***comprese le parti***

dell'Unione elencati nell'allegato II.

originali e quelle derivanti dallo smantellamento di prodotti non riparabili, conformemente agli atti legislativi dell'Unione in materia di riparazione e di informazioni, istruzioni e strumenti relativi alla riparazione, compresi, se del caso, gli strumenti di diagnosi e l'accesso ai dati, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II e fatta salva la protezione delle informazioni sensibili e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

1 bis Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 37

Proposta di direttiva Paragrafo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I produttori mettono a disposizione sui loro siti web le informazioni relative alla riparazione, quali le stime dei prezzi delle riparazioni e i prezzi delle parti di ricambio, conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II. La Commissione, in linea con il processo di valutazione di cui all'[articolo 8 bis], esamina la valutazione dei prezzi delle riparazioni.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Qualora le parti di ricambio non siano più disponibili, il produttore, ad eccezione delle PMI, fornisce, se del caso, in formato elettronico, a seguito di una richiesta motivata che illustri l'uso specifico delle informazioni e tenga conto della necessità di salvaguardare la sicurezza dei prodotti, le informazioni e le istruzioni necessarie per la stampa 3D delle parti di ricambio, fatta salva la protezione delle informazioni sensibili e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943.*

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi. ***Se un nuovo bene è disciplinato da un requisito normativo dell'Unione in materia di riparabilità, la Commissione adotta un atto delegato entro un anno.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Il diritto dei consumatori alla riparazione

1. *I consumatori possono ottenere riparazioni di qualità e a prezzi accessibili da un fornitore di loro scelta.*
2. *Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori possano accedere a servizi di riparazione, tramite il produttore e i riparatori autorizzati o indipendenti, al fine di ripristinare la condizione di un bene difettoso in modo tale che possa adempiere all'uso previsto e con l'obiettivo finale di estenderne la durata di vita.*
3. *Gli Stati membri garantiscono una concorrenza leale nel settore della riparazione, assicurando a tutti gli attori del settore un accesso non discriminatorio e a prezzi ragionevoli alle parti di ricambio e, se del caso, agli strumenti di diagnosi e alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione.*
4. *Gli Stati membri adottano misure adeguate per vietare le pratiche dei produttori che impediscano ai consumatori di esercitare il loro diritto alla riparazione.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, **ad esempio** attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7, **sui rispettivi siti web e presso il punto vendita.**

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

1 bis. Le informazioni sugli obblighi sono riportate anche sul passaporto digitale dei prodotti, che include informazioni sulle parti e sulla loro origine nonché orientamenti per la riparazione. Ove possibile, il passaporto digitale dei prodotti contiene orientamenti per l'autoriparazione, informazioni sulle parti di ricambio e sugli strumenti necessari, tenendo conto nel contempo della sicurezza e del know-how tecnico richiesto per la riparazione. Nelle indicazioni è specificato chiaramente in quali casi l'autoriparazione non è raccomandata.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri mettono a punto campagne di sensibilizzazione per informare i consumatori in merito ai loro diritti a norma della direttiva (UE) 2019/771, nonché al diritto alla riparazione, compresi gli obblighi dei produttori, quali stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori. Tale piattaforma:

1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori ***e iniziative di riparazione partecipativa,***

quali i repair café. Tale piattaforma:

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

Emendamento

(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, **compresa una funzione basata su mappe**, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui **o il mezzo con cui** il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) consente ai consumatori di valutare o commentare i riparatori;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) è di facile utilizzo e intuitiva per i consumatori, in particolare per quelli anziani;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) garantisce che le informazioni siano facilmente accessibili e aggiornate.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma online includa anche una funzione di ricerca per categoria di prodotto che consenta di individuare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma online includa anche una funzione di ricerca per categoria di prodotto che consenta di individuare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento. ***I riparatori che vendono anche prodotti nuovi non li promuovono attraverso la piattaforma online.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.

3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori ***e i riparatori*** l'uso della piattaforma online è gratuito.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Paragrafo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a creare una nuova piattaforma laddove esista già una piattaforma nazionale che soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri istituiscono un portale Internet nazionale leggibile meccanicamente che consenta al pubblico di accedere gratuitamente alla piattaforma o alle piattaforme online istituite a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché il portale fornisca informazioni sulle riparazioni a livello nazionale e dell'Unione in modo agevole per i consumatori. Tali informazioni comprendono una panoramica dei diritti legali dei consumatori relativamente alla riparazione di un prodotto e i dati di contatto dei pertinenti organismi di risoluzione alternativa delle controversie che trattano i reclami dei consumatori e, se del caso, informazioni sugli incentivi finanziari e fiscali per ridurre i costi di riparazione.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Gli Stati membri, le autorità locali e regionali e la Commissione adottano misure adeguate per garantire che i consumatori siano al corrente dell'esistenza della piattaforma online e del portale Internet e siano informati sui servizi ivi offerti, anche attraverso campagne di sensibilizzazione mirate ed esaustive, anche presso il punto vendita.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione il link alle piattaforme e ai portali online per la riparazione presenti nel loro territorio entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro un mese dalla sua attivazione. La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico, facilmente accessibile e leggibile meccanicamente delle piattaforme online per la riparazione registrate negli Stati membri.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Incentivi per la riparazione

1. *Gli Stati membri adottano misure adeguate per sostenere la riparazione a*

prezzi accessibili per i consumatori. Tali misure possono includere, ma non solo, incentivi fiscali e finanziari volti a rafforzare l'attrattiva della riparazione per i consumatori.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per assistere le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/362/CE nell'applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sostenere la formazione in materia di riparazione nell'Unione, al fine di contrastare la carenza di competenze per garantire la futura erogazione di servizi di riparazione.

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle loro migliori pratiche relative alle misure adottate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

5. Entro [tre anni dall'entrata in vigore], la Commissione riesamina e valuta l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per promuovere la riparazione nei loro territori.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Valutazione

Entro il ... [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e in particolare ne valuta l'impatto sul corretto

funzionamento del mercato interno, sul livello di protezione dei consumatori, sulle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché sul miglioramento del consumo sostenibile dei prodotti. La Commissione redige una relazione sui principali risultati e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa e da una valutazione d'impatto.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Allegato I – tabella 2 – riga 4

Testo della Commissione

Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile e prezzo massimo della riparazione

[L'importo totale o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo e il prezzo massimo per il servizio di riparazione, in EUR/valuta nazionale]

Emendamento

Prezzo **totale** della riparazione – **incluso, ove possibile, un elenco dettagliato di tutti i costi** – o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile, **prezzo stimato** e prezzo massimo della riparazione

[L'importo totale – **inclusi, ove possibile, i singoli costi (ad esempio, ma non solo, il costo del lavoro, il costo di tutte le parti di ricambio che sono o potrebbero essere necessarie e le spese di consegna)** – o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo, **il prezzo stimato** e il prezzo massimo per il servizio di riparazione, in EUR/valuta nazionale]

Emendamento 58

Proposta di direttiva Allegato I – tabella 2 – riga 8

Testo della Commissione

Luogo di riparazione

[Il luogo in cui il *riparatore effettua* la

Emendamento

Luogo **o mezzo di consegna per la** riparazione

[Il luogo in cui **o il mezzo con cui il**

riparazione, ad esempio presso la residenza del consumatore, il luogo in cui si trova l'impianto di riparazione o *altrove*]

consumatore consegna il bene per la riparazione, ad esempio presso la residenza del consumatore, il luogo in cui si trova l'impianto di riparazione o il mezzo con cui il bene è consegnato al riparatore]

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS

FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the draft report:

Entity and/or person
APPLiA - Home Appliance Europe
Back Market
BEUC (The European Consumer Organisation)
BUSINESSEUROPE
DIGITALEUROPE
EUREFAS - the European refurbishment association
The Right to Repair Europe
SMEunited

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e modifica del regolamento (UE) 2017/2394 e delle direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
Riferimenti	COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.4.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 17.4.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	12.7.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Sunčana Glavak 21.6.2023
Esame in commissione	4.9.2023
Approvazione	12.10.2023
Esito della votazione finale	+: 81 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzi, Esther de Lange, Christian Doleschal, Pietro Focchi, Heléne Fritzon, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Dacian Cioloș, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Jens Gieseke, Romana Jerković, Radan Kanev, Ska Keller, Norbert Lins, Sara Matthieu, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Susana Solís Pérez, Grzegorz Tobiszowski, Nikolaj Villumsen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Pascal Arimont, Konstantinos Arvanitis, Alessandra Basso, Ana Collado Jiménez, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Tineke Strik, Lucia Vuolo

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

81	+
ECR	Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Ladislav Ilčić, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra
ID	Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Virginie Joron, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Maria Angela Danzi, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Pascal Arimont, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Norbert Lins, Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Christine Schneider, Lucia Vuolo
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Dacian Cioloș, Martin Hojsík, Jan Huitema, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Helène Fritzon, Romana Jerković, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Margrete Auken, Ska Keller, Alice Kuhnke, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Tineke Strik

1	-
ID	Sylvia Limmer

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti